

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

### COMUNICATO UFFICIALE N. 259/CGF

(2007/2008)

#### TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 170/CGF – RIUNIONE DEL 30 APRILE 2008

#### Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Persichelli Avv. Cesare, Vasselli Avv. Laura – Componenti; Catania Dott. Raimondo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DELLA C.U.S. ANCONA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 600,00 SEGUITO GARA CHEVROLET TRE COLLI/C.U.S. ANCONA DEL 06.04.2008**  
(Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A 5 – Com. Uff. 613 del 17.4.2008)

Con comunicazione alla F.I.G.C. del 23.4.2008, il C.U.S. Ancona presentava formale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque diffusa con Com. Uff. n. 613 del 17.4.2008 per i fatti verificatisi in occasione della gara contro la Chevrolet Tre Colli disputata a Montesicuro (Ancona) il 6.4.2008 per i quali veniva comminata la sanzione dell’ammenda di €600,00.

Quest’ultima veniva irrogata per effetto del comportamento di alcuni sostenitori del C.U.S. Ancona i quali, inizialmente davano vita sugli spalti ad un *tafferuglio* con alcuni sostenitori della squadra avversaria e, successivamente, si riversavano sul terreno di gioco costringendo l’arbitro a sospendere l’incontro che ricominciava dopo sei minuti, grazie all’intervento dei dirigenti di entrambe le società che provvedevano ad allontanare i sostenitori dal terreno di gioco; contestualmente, uno dei sostenitori rivolgeva al direttore di gara frase offensiva e minacciosa.

Eccepiva nel reclamo il legale rappresentante del sodalizio che “*.non v’era alcuna barriera che separasse la tribunetta dal terreno di gioco ed il tifoso ha preso il calciatore poi espulso per le spalle, stratonandolo e percuotendolo da dietro*”; eccepiva inoltre che lo *staff* tecnico ed i calciatori non avevano attribuito a tale gesto un carattere aggressivo.

La reclamante chiedeva, pertanto, la riduzione di una sanzione ritenuta eccessiva.

Ciò premesso, la Corte ritiene che l’indiscutibile gravità dei fatti accertati e la mancata adozione, da parte della società reclamante, di misure idonee alla prevenzione dei fatti di cui si discute, siano stati adeguatamente ed equamente considerati uniti dal primo giudice.

A questa stregua, pertanto, la decisione va confermata con conseguente incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal C.U.S. Ancona di Ancona e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE  
Prof. Mario Serio

-----

**Publicato in Roma l'1 Luglio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete